

Esenzioni

Per il Comune di Genova sono considerati esenti dall'ICI, in base all'art. 7 D.Lgs. 504/92, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

1. gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonché dai comuni (a condizione che tali immobili non siano quelli di cui il comune è proprietario o titolare di diritti reali e la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio perchè per essi l'imposta non si applica), dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti o con altri enti che individualmente siano esenti, dalle A.S.L., dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 23/12/1978 n.883, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29/9/1973 n.601, e successive modificazioni (musei, biblioteche, archivi, cineteche, ecc...);
4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizione degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense (L. 27/5/1929 n.810);
6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta lorda sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5/2/1992 n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
8. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n.984 (elencati nell'allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/6/1993);
9. i fabbricati utilizzati da Enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a) della L. 20/5/1985, n.222.
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 166 del 21.12.1998 di approvazione del Regolamento comunale in materia di ICI, il Comune di Genova all'art. 5 ha fissato come ulteriore condizione che gli stessi fabbricati siano posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
Successivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 24/3/2005, il Comune di Genova ha modificato l'art. 5 del proprio Regolamento comunale in materia di ICI stabilendo che:
gli immobili o parte di essi utilizzati per lo svolgimento delle attività scolastiche, di istruzione primaria e secondaria, nonché delle attività di asili e asili nido, posseduti dagli Enti Religiosi riconosciuti dallo Stato, si esentano ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 504 del

30.12.1992. Le attività sopra indicate devono essere rese in conformità alle finalità istituzionali e si esentano anche nei casi in cui hanno i requisiti della commercialità ai sensi della normativa tributaria vigente.